



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2009 (10.07)
(OR. en)**

11895/09

PECHE 177

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 8 luglio 2009

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 349 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2009
COM(2009) 349 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

RELAZIONE

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004, il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere dello CSTEP, può escludere taluni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all'1,5% delle catture totali del gruppo di navi e che l'inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. In questa fase la Francia, la Germania, l'Irlanda, la Svezia, la Spagna, la Polonia e il Regno Unito hanno chiesto l'esclusione di taluni gruppi di navi. In base al parere dello CSTEP, le informazioni trasmesse dalla Svezia e dalla Spagna a sostegno della domanda di esclusione delle relative flotte che praticano la pesca del nasello con reti a strascico nella zona CIEM VI a sono sufficienti a dimostrare che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dai gruppi di navi interessati soddisfano le condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che tali gruppi di navi possono essere quindi essere esclusi dal regime di gestione dello sforzo. Per tutte le altre domande lo CSTEP ha concluso che le informazioni trasmesse non erano sufficienti per verificare la conformità alle suddette condizioni.

Scopo della presente proposta è escludere i suddetti gruppi di navi dall'applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la presente campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004¹, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca in base al quale vengono assegnate agli Stati membri, su base annuale, possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere fornito dallo CSTEP, può escludere taluni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all'1,5% delle catture totali del gruppo di navi e che l'inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.
- (2) La Svezia ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di 156 navi che praticano la pesca dello scampo nello Skagerrak e nel Kattegat con una griglia di selezione quale definita nell'allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009. Sulla scorta di tali informazioni e in base alla valutazione dello CSTEP è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dal suddetto gruppo di navi nel periodo in cui hanno utilizzato unicamente il citato attrezzo selettivo non supera l'1,5% delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi nel medesimo periodo. Inoltre, tenuto conto del programma di controllo della Svezia per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat e considerando che l'inclusione di questo gruppo rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il suddetto gruppo di navi, per il periodo in cui esse utilizzano unicamente l'attrezzo considerato,

¹ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

- (3) La Spagna ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di 88 navi prevalentemente dedite alla pesca del nasello praticata con reti a strascico nelle acque ad ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e in base alla valutazione dello CSTEP è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dal suddetto gruppo di navi non supera l'1,5% delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi nel medesimo periodo. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate dal suddetto gruppo di navi e considerando che l'inclusione di questo gruppo rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il suddetto gruppo di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.
- (4) Considerando che gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca e il rispetto delle limitazioni dello sforzo sulla base della campagna di pesca che va dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 e tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1342/2008 è stato adottato soltanto poco prima dell'inizio della presente campagna, è opportuno che le deroghe siano applicabili per l'intera campagna di pesca e che si applichino quindi a decorrere dal 1° febbraio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esclusione dal regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008

I seguenti gruppi di navi sono esclusi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008:

- a) il gruppo di 156 navi battenti bandiera svedese, indicato nella domanda della Svezia del 26 febbraio 2009 integrata da lettera dell'8 aprile 2009, dedite alla pesca dello scampo nello Skagerrak e nel Kattegat nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione quale definita nell'allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;
- b) il gruppo di 88 navi battenti bandiera spagnola, indicato nella domanda della Spagna del 2 dicembre 2008 integrata da lettere del 6 e 14 marzo 2009, dedite alla pesca di specie di acque profonde e del nasello praticata con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nelle acque della scarpata continentale ad ovest della Scozia a profondità comprese tra 200 e 1 000 metri.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*